



FOCUS FISCALE

A cura del Dott. Andrea Gippone - Commercialista

i Webinar

by Directio

WEBINAR > FOCUS FISCALE

A cura dell'ODCEC di Torino

28/03/2024

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

Riferimento normativo

Viene introdotto un nuovo credito d'imposta a seguito della pubblicazione in G.U. del D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR).

In particolare, l'articolo 38 del citato decreto, prevede un nuovo sistema di incentivi a favore delle imprese che effettuano investimenti in virtù dei quali è possibile ottenere un risparmio energetico.

Si deve trattare di investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, nell'ambito di progetti di innovazione, dai quali derivi una riduzione dei consumi energetici, in accordo con l'investimento 15 della Missione 7 "RepowerEU" a cui sono destinati 6,3 miliardi di euro.

L'operatività della misura resta subordinata all'emanazione, entro 30 giorni, del decreto attuativo interministeriale Mimit-Mef.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

Cumulabilità con altri investimenti

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi, se effettuati nell'ottica della transazione digitale 5.0, non è possibile beneficiare anche del credito d'imposta di cui all' articolo 1, commi 1057-bis e ss., L. 178/2020, relativo al bonus investimenti 4.0.

Inoltre, per espressa previsione del comma 18, dell'articolo 38, D.L. 19/2024, il nuovo credito 5.0 non è cumulabile con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, di cui all'articolo 16, D.L. 124/2023.

Rimane invece possibile cumulare l'agevolazione transizione digitale 5.0 con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ma sempre nel rispetto del divieto di doppio finanziamento.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

Obiettivo dell'investimento

Il presupposto dell'agevolazione è quello di effettuare un investimento digitalizzato, e nel contempo di riuscire a raggiungere determinati obiettivi di efficientamento energetico.

In particolare, occorre raggiungere, tramite investimenti in beni 4.0, uno dei seguenti obiettivi di efficientamento energetico, misurati “rispetto ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”:

- a livello di *struttura produttiva*, risparmio energetico di almeno il 3%;
- a livello di *processo*, risparmio energetico di almeno il 5%.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

Investimenti agevolabili

E' possibile distinguere gli investimenti in ottica di transizione 5.0 in tre diverse categorie:

- investimenti trainanti in assets digitali 4.0, tramite i quali si consegue la riduzione dei consumi energetici;
- investimenti trainati in beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia per autoconsumo da fonti energetiche rinnovabili (c.d. FER);
- investimenti trainati in formazione del personale, entro determinati limiti.

Tutti i suddetti investimenti devono essere effettuati nel biennio 2024-2025.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

Investimenti in beni 4.0

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 38 del D.L. 19/2024, sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi, materiali e immateriali 4.0, tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica, inclusi negli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, che conseguano un risparmio energetico della struttura produttiva di almeno il 3%, o di processi interessati dall'investimento di almeno il 5%.

Sono, inoltre, agevolabili i seguenti beni immateriali:

- software, sistemi, piattaforme e applicazioni di monitoraggio continuo dei consumi energetici o di efficientamento energetico (“Energy management dashboard”);
- software per la gestione di impresa, se acquistati unitamente a essi.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

Investimenti in beni di autoproduzione di energia

Ai sensi del comma 5, lettera a), dell'articolo 38, D.L. 19/2024, sono agevolabili, subordinatamente alla presenza degli investimenti in assets digitali 4.0, gli investimenti in “beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo”, escluse le biomasse.

Sono inclusi gli impianti di stoccaggio dell'energia prodotta.

Tra gli impianti fotovoltaici, sono ammissibili esclusivamente gli impianti che rispondono ai requisiti di carattere territoriale (produzione in UE) e qualitativo (efficienza minima del 21,5%) previsti ai fini del registro delle tecnologie per il fotovoltaico dell'Enea e di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), D.L. 181/2023 (i costi dei beni delle lettere b) e c) risultano potenziati del 120% e 140% rispettivamente).

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

La procedura

Per l'accesso al contributo, le imprese dovranno confrontarsi continuamente con il Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) in tutte le fasi degli investimenti.

In particolare, le imprese devono inviare:

- nella fase di prenotazione, una comunicazione preventiva descrittiva del progetto, corredata da una *certificazione ex ante* sulla riduzione dei consumi energetici previsti;
- nella fase di avanzamento, delle comunicazioni periodiche;
- nella fase finale, la comunicazione conclusiva, corredata dalla *certificazione ex post* attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Entrambe le certificazioni devono essere redatte da un valutatore indipendente.

Per le Pmi, le spese per le certificazioni saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta fino a 10.000 euro.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

La procedura

In aggiunta alle due certificazioni tecniche relative al risparmio energetico sono inoltre previste:

- la certificazione del revisore legale dei conti, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza alla documentazione contabile;
- l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione dei conti, le spese per questa certificazione possono incrementare il credito d'imposta fino a 5.000 euro.

Rimane inoltre obbligatoria l'apposizione della dicitura su fatture, documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione: *“Bene agevolabile ai sensi dell'articolo 38, D.L. 19 del 2 marzo 2024”*.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

La misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta 5.0 è riconosciuto in misura proporzionale alle spese sostenute, in misura variabile, in relazione alla riduzione dei consumi energetici conseguita.

Vengono individuate tre fasce.

1) Risparmio energetico tra il 3% e il 6% della struttura produttiva o tra il 5% e il 10% del processo interessato dall'investimento:

- Fino a 2,5 milioni di investimento, spetta un credito di imposta del 35%;
- Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di investimento, spetta un credito d'imposta del 15%;
- Oltre i 10 milioni di investimento, spetta un credito d'imposta del 5%.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

La misura dell'agevolazione

2) Risparmio energetico tra il 6% e il 10% della struttura produttiva o tra il 10% e il 15% del processo interessato dall'investimento:

- Fino a 2,5 milioni di investimento, spetta un credito di imposta del 40%;
- Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di investimento, spetta un credito d'imposta del 20%;
- Oltre i 10 milioni di investimento, spetta un credito d'imposta del 10%.

3) Risparmio energetico oltre il 10% della struttura produttiva o oltre il 15% del processo interessato dall'investimento:

- Fino a 2,5 milioni di investimento, spetta un credito di imposta del 45%;
- Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di investimento, spetta un credito d'imposta del 25%;
- Oltre i 10 milioni di investimento, spetta un credito d'imposta del 15%.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

L'utilizzo del credito d'imposta

L'utilizzo del credito d'imposta può avvenire esclusivamente in compensazione attraverso l'utilizzo del Modello F24.

La compensazione deve avvenire tassativamente entro il 31 dicembre 2025, anche in un'unica rata. L'eccedenza non compensata entro tale data può essere riportata in avanti ma ripartita in cinque rate annuali di pari importo (quindi con ultima rata nel 2030).

Nel complesso, l'ammontare utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Mimit e quest'ultimo, ai fini dei controlli, prima ancora della comunicazione ai beneficiari, trasmette all'agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, che diventa disponibile trascorsi dieci giorni.

Il credito d'imposta non può essere ceduto o trasferito, neanche all'interno del consolidato fiscale.

GLI INVESTIMENTI DA TRANSIZIONE 5.0

La riduzione del credito d'imposta

Nel caso in cui l'impresa che ha effettuato gli investimenti 5.0, decida di cedere nel corso del tempo i beni agevolati, l'importo del credito è ridotto in misura corrispondente.

La stessa riduzione spetta se i beni vengono destinati a finalità estranee all'attività d'impresa o anche destinati a stabilimenti diversi da quelli che hanno dato diritto all'agevolazione.

Infine, la riduzione va calcolata anche a fronte di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nel caso di acquisto del bene in leasing.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Normativa di riferimento

La Legge di Bilancio 2024 non ha modificato la disciplina del credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

Per tale ragione, rimane in vigore, sia per il 2024 che per il 2025, quanto previsto dalla precedente normativa, così come confermato dalla Legge di Bilancio 2024.

In particolare, risultano invariate le aliquote ridotte per gli investimenti in beni immateriali, come definito nell'allegato B della Legge 232/2016, così come quelle relative ai beni materiali, di cui all'allegato A.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta 4.0:

- le imprese residenti;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- I soggetti che operano nel settore delle arti, delle professioni, dell'agricoltura e della marina.

Un requisito fondamentale è il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e il completo versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

I requisiti richiesti

Le imprese richiedenti devono fornire documentazione che dimostri che i beni acquisiti soddisfano le specifiche tecniche richieste dalla normativa e siano integrati nel sistema aziendale di gestione della produzione o nella rete di fornitura.

Per investimenti fino a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del rappresentante legale dell'azienda, mentre per quelli di valore superiore, è necessaria:

- una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
- un attestato di conformità rilasciato da un ente certificato.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

La definizione di interconnessione

La definizione di “*interconnessione*”, è quella che deriva dalla Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.

Secondo la citata circolare, per essere considerati “interconnessi” è necessario che:

- ci siano scambi di informazioni con sistemi interni (esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- Tale interconnessione sia identificata univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (esempio: indirizzo IP).

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Le aliquote per gli investimenti 2024

L'aliquota del credito di imposta riconosciuto varia in relazione alle differenti categorie di beni agevolabili, individuati come segue:

- Beni strumentali materiali ricompresi tra quelli di cui *all'Allegato A*, Legge n. 232/2016;
- Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati ricompresi tra quelli di cui *all'Allegato B*, Legge 232/2016, integrato dall'articolo 1, co. 32, Legge 205/2017.

Con riferimento agli investimenti effettuati in beni strumentali di cui all'Allegato A le percentuali agevolative sono valide per il triennio 2023 – 2025, in quanto il legislatore non è intervenuto con modifiche alla normativa in vigore, mentre per quanto riguarda gli investimenti effettuati in beni immateriali di cui all'allegato B, le aliquote scendono sia per il 2024 che per il 2025 rispetto a quelle in vigore fino al 2023.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Le aliquote per gli investimenti 2024

La misura del credito di imposta per i beni materiali contenuti nell'Allegato A viene pertanto determinata come segue:

- Il 20% dei costi ammissibili per la quota di investimenti sino a 2,5 milioni di euro;
- Il 10% dei costi ammissibili per la quota di investimenti tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro;
- Il 5% dei costi ammissibili per la quota di investimenti tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro;
- Il 5% dei costi ammissibili per la quota di investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, qualora si tratti di investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Le aliquote per gli investimenti 2024

In relazione agli investimenti effettuati in beni immateriali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato B, le aliquote vengono determinate per i prossimi due anni:

- per il 2024 la misura scende al 15% dell'ammontare dell'investimento nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
- per il 2025, la percentuale scende al 10% del costo dei beni agevolabili, fermo restando il limite massimo di 1 milione di euro, già indicato per il 2024.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Le tempistiche degli investimenti

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel 2024, è necessario che questi vengano realizzati entro il 31 dicembre 2024. Rimangono validi gli investimenti realizzati sino al 30 giugno 2025, a patto che entro il 31 dicembre del 2024 l'ordine sia stato accettato dal fornitore e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo del bene.

Anche gli investimenti effettuati nel corso del 2025 vanno effettuati entro la fine dell'anno, con estensione al 30 giugno 2026, se i beni sono stati prenotati entro il 31 dicembre 2025 e sia stato versato l'acconto di almeno il 20% del costo del bene.

La fruizione del credito di imposta può avvenire in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

L'utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 in 3 rate di pari importo a decorrere dall'anno di interconnessione, riportando il seguente codice tributo:

- Beni materiali 4.0: 6936
- Beni immateriali 4.0: 6937

Nel campo "anno di riferimento" va riportato (anche per le rate successive alla prima) l'anno di interconnessione dei beni.

La rata annuale ovvero il residuo della stessa può essere riportato nelle successive dichiarazioni dei redditi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, che andrà a cumularsi alla rata fruibile a partire dal medesimo anno.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Obbligo documentale

E' obbligatorio, a pena la revoca del beneficio, che sia le fatture che gli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati (es. contratti di acquisto, ordini di acquisto, contratti di leasing finanziario, ecc.) contengano, in modo esplicito, il riferimento alle disposizioni di legge che regolano la materia (articolo 1, comma 1062, L. 178/2020, e articolo 1, comma 195, L. 160/2019).

Inoltre è necessario produrre e conservare una perizia tecnica asseverata (obbligatoria nel caso in cui il costo unitario dei beni superi l'importo di 300.000 euro, sostituibile da una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante per i beni di valore inferiore) redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti negli appositi albi, che attesti che i beni:

- possiedono le caratteristiche tecniche previsti dagli allegati A e B della L. 232/2016;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Obbligo documentale

Detta perizia può essere sostituita da un attestato di conformità emesso da un ente di certificazione accreditato e, limitatamente al settore agricolo, può essere redatta da un dottore agronomo forestale, da un agrotecnico o da un perito agrario in possesso del diploma di laurea.

E' inoltre previsto l'invio di un'apposita comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite apposito modello firmato digitalmente dal legale rappresentante e trasmesso in formato elettronico via PEC. Detta comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

La suddetta comunicazione ha una funzione meramente informativa, e l'omessa comunicazione non costituisce una causa di decadenza dall'agevolazione.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Compilazione della dichiarazione dei redditi

A partire da quest'anno, il Modello Redditi è stato semplificato, a seguito dell'eliminazione di alcuni righi del quadro RU.

Il riporto del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel modello Redditi 2024 comporta la compilazione del quadro RU come segue:

- quadro RU *sezione I*, righi da RU1 a RU12, codice credito "2L" (beni materiali 4.0) o "3L" (beni immateriali 4.0);
- quadro RU *sezione IV*, righi RU130 (investimenti effettuati nel 2023) e/o RU140 (investimenti in beni immateriali 4.0 prenotati nel 2023 ed effettuati entro il 30.6.2024).

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Compilazione della dichiarazione dei redditi

Al rigo RU5 va indicato:

- nella colonna 1, l'importo del credito d'imposta 4.0 maturato per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, realizzati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione;
- nella colonna 2, l'importo del credito d'imposta "maturato" per i soli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione ed entro il 30.6.2024, per i quali entro il 31.12.2023 si sia proceduto alla prenotazione;
- nella colonna 3, l'importo del credito d'imposta totale "maturato" nel periodo, pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

CREDITO D'IMPOSTA 2024 PER BENI STRUMENTALI 4.0

Compilazione della dichiarazione dei redditi

Al rigo RU6 devono essere inserite le quote di credito d'imposta eventualmente compensate nel periodo d'imposta 2023.

La *sezione IV* va compilata indicando:

- Al rigo RU130, gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 effettuati nel 2023, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 1;
- Al rigo RU140, gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 prenotati nel 2023 ed effettuati entro il 30.6.2024, il cui credito maturato è esposto al rigo RU5 colonna 2.

Nel rigo RU130 è necessario distinguere fra costi relativi a beni materiali 4.0 di cui all' allegato A e beni immateriali 4.0 di cui all' allegato B (codice 3L).

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro W

Analogamente a quanto previsto per il Quadro RW del Modello Redditi PF, il neonato quadro W del Modello 730, deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

Lo scopo è quello di rispettare l'obbligo del cosiddetto *monitoraggio fiscale*, che prevede di assolvere all'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti per tali attività, nonché per le cripto-attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione.

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro W

Attraverso la compilazione del Quadro W si provvede altresì a determinare le seguenti imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere:

- Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivie);
- Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe);
- Imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività.

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro W

Per quanto riguarda *l'obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale* occorre indicare nel quadro W la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta. Tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

Non sussiste l'obbligo per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero, il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro; tuttavia il quadro W va compilato per determinare l'Ivafe eventualmente dovuta.

Il quadro W non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro W

Qualora i prodotti finanziari o patrimoniali risultino in comunione o cointestati, l'obbligo di compilazione del quadro W è a carico di ciascun soggetto intestatario, con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

Per la stessa ragione, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la *disponibilità o la possibilità di movimentazione* (come, ad esempio, la delega al prelievo su un conto corrente estero).

Inoltre, sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" come definito dalla normativa antiriciclaggio.

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro W

Per quanto riguarda *gli investimenti* sono tali i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

L'indicazione nel quadro W è obbligatoria, a prescindere dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta (ad esempio, gli immobili esteri, gli oggetti preziosi all'estero anche se custoditi in cassette di sicurezza, oppure le imbarcazioni iscritte nei pubblici registri esteri).

Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro W

Per quanto riguarda *le attività estere di natura finanziaria*, sono tali quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere, gli investimenti e i metalli preziosi detenuti all'estero).

Rientrano in questa categoria anche i conti correnti detenuti all'estero (nei casi in cui sia obbligatoria la loro indicazione).

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro L – Ulteriori dati

Tra i nuovi quadri di cui si arricchisce quest'anno il Modello 730, viene introdotto anche il nuovo Quadro L, destinato ad accogliere informazioni, comunicare alcuni dati, o dichiarare taluni redditi di capitale; tutti elementi che in passato erano riservate al Modello Redditi PF.

Il quadro si compone di tre sezioni:

- Sezione I: per l'indicazione di alcune particolari tipologie di reddito;
- Sezione II: in cui riportare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni;
- Sezione III: per dichiarare taluni redditi di capitale.

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro L – Ulteriori dati

Nella *Sezione I* vanno riportati i redditi prodotti a Campione d'Italia, al fine di godere delle agevolazioni fiscali previste.

In particolare, il contribuente deve compilare il modello 730/2024 nel modo usuale e successivamente indicare nel quadro L l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

Dall'anno d'imposta 2020 l'imposta netta dovuta dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, relativa ai redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri nel periodo in cui si è stati iscritti nei predetti registri, è ridotta nella misura del 50 per cento per dieci periodi d'imposta.

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro L – Ulteriori dati

Nella *Sezione II* vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023.

Nella sezione sono distintamente indicate le rivalutazioni dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 16% entro il 15 novembre 2023, in un'unica soluzione oppure fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

Gli stessi possono scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni, purché effettuate con riferimento ai medesimi terreni, e sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

LE NOVITA' DEL MODELLO 730/2024

Il nuovo Quadro L – Ulteriori dati

Nella *Sezione III* vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti.

Tali redditi sono soggetti ad imposizione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del Tuir).

Il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, ed in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, ma non per tutte le tipologie di reddito (ad esempio non è ammessa per i dividendi e gli utili in imprese estere).

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nella presente Sezione devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.